


CONTRATTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norma in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

tra le Parti:

1. **ENTE:** Comune di Trento, con sede a Trento in via Belenzani, 19, codice fiscale n. 00355870221, di seguito denominato "Ente", rappresentato da _____, Dirigente del Servizio di Polizia Locale, in forza di quanto disposto dalla deliberazione n. ___ del _____, di data _____ circa la sottoscrizione del presente contratto
2. **SOCIETA': TRENTINO RISCOSSIONI**, con sede a Trento in Via Jacopo Aconcio, n. 6, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02002380224, Società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata "Società", rappresentata da _____, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* come da nomina dell'Assemblea dei Soci di data 11 giugno 2020

PREMESSO CHE:


 l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a "costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche


disgiuntamente:

- l'attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;

- la funzione di riscossione coattiva delle entrate ai sensi dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 2 dell'articolo 36 (Disposizioni in materia di riscossione) del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

- l'attività di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.

 la Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative nonché l'acquisizione diretta sul conto della società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate;

 ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34, "lo statuto della Società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli Enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto prevede che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248”;


📄 la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2 dicembre 2006 la Società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede attualmente in Via Jacopo Aconcio, n. 6 - Trento;


📄 in ordine alla partecipazione nella Società degli Enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che “qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più Enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio”;


📄 a tal fine è stato approvato, con delibere di Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007 e n. 883 del 14 giugno 2019, lo schema di convenzione per la *governance* di Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegato, ai sensi dell'art. 4 della stessa, le condizioni generali di servizio tra gli enti firmatari della convenzione e la Società Trentino Riscossioni S.p.A.;


📄 il Comune di Trento, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 17 luglio 2012 e n. 108 del 15 luglio 2020 ha stabilito di aderire alla predetta


convenzione;

 ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata convenzione approvata con deliberazione n. 883/2019, con l'atto dell'adesione alla medesima l'Ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio;

 l'art. 1, comma 2, delle predette condizioni generali di servizio, prevede che, attenendosi alle disposizioni in esse contenute, ciascun Ente affidi alla Società, mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nell'art. 2;

 la legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha significativamente modificato la riscossione coattiva delle entrate affidate alla Società;

 tra le parti vige l'assetto negoziale con il quale il Comune affida alla Società la funzione di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie, di cui al contratto concluso in data 25 febbraio 2013 n. 24575 racc., integrato con atto aggiuntivo relativo alla funzione di riscossione ordinaria delle entrate afferenti alle procedure sanzionatorie e della riscossione volontaria del Corpo di Polizia Locale di Trento – Monte Bondone concluso in data 27 giugno 2014 n. 25934 racc., con scadenza 31 dicembre 2017 e successivamente confermati e prorogati fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente con contratto n. 605/terzi e n. 606/terzi sottoscritti in data 28 dicembre 2017;

 attesa la scadenza al 31 dicembre 2022 del vigente contratto, occorre ora procedere alla stipulazione del nuovo contratto di servizio tra l'Ente e la Società, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n. 3/2006;

la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Trentino Riscossioni S.p.A..

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto di servizio la gestione delle violazioni amministrative e la riscossione delle relative sanzioni comprendente le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea, nonché delle attività propedeutiche, complementari e conseguenziali a questa, relativamente alle attività affidate ai sensi del successivo art. 2 del presente contratto.

Art. 2

ATTIVITÀ

2.1 L'Ente, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, affida alla Società la gestione delle seguenti attività e/o funzioni, le cui modalità di svolgimento e le fasi procedurali sono esplicitate nei rispettivi allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto:

- la gestione delle violazioni amministrative e riscossione delle relative sanzioni.

Su richiesta specifica dell'Ente, la Società presta, anche presso la sede dell'Ente

medesimo, supporto e consulenza in materia di accertamento, liquidazione, riscossione spontanea e relativa contabilizzazione dei pagamenti.

2.2 La titolarità della funzione impositiva e la sottoscrizione degli atti dell'attività ordinaria rimangono in capo all'Ente.

2.3 L'Ente consente l'inserimento del logo di Trentino Riscossioni S.p.A. all'interno di ogni documento che rientri nell'oggetto del presente contratto.

Art. 3

DURATA ED EFFICACIA

3.1 Il presente Contratto ha durata ed efficacia dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2029.

3.2 Il presente Contratto può essere integrato, modificato o prorogato con successivi atti aggiuntivi.

3.3 Il presente Contratto può essere altresì integrato con un disciplinare tecnico il cui contenuto è concordato tra la Società e l'Ente.

3.4 Le parti concordano che in caso di stipula di un nuovo contratto di servizio si provvederà alla risoluzione anticipata del presente accordo.

Art. 4

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

4.1 Le attività affidate ai sensi del presente Contratto possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze ed ove previsto abilitati ai sensi di legge.

4.2 Nello svolgimento delle attività affidate, la Società si impegna in particolare:

- a svolgere la propria attività con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel rispetto degli standard operativi;
- ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e ad estenderlo ai propri collaboratori e fornitori di servizi;
- a prestare informazione ed assistenza agli utenti in merito alle attività affidate;
- a conformare il proprio operato riguardo la materia tributaria alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente) in quanto applicabili;
- al mantenimento e all'aggiornamento del sito web su Internet nel quale è pubblicata ogni notizia ed informazione utile per gli utenti;
- ad inviare il prospetto e la relativa nota informativa dei saldi contabili a credito e a debito al 31 dicembre di ogni anno, come previsto dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.;
- a rendere, in qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P. Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, il conto della propria gestione nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti e dal regolamento di Contabilità dell'Ente;
- a valutare, in caso di modifica del software o di altre funzionalità, i conseguenti costi diretti e indiretti a carico dell'Ente, per i quali la Società produrrà ogni sforzo per ridurli al minimo;

- ad applicare, a norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 28 dicembre 2016 n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società medesima. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto prima della scadenza, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

Art. 5

OBBLIGHI DELL'ENTE

5.1 L'Ente si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere possibile la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte della Società.

5.2 L'Ente si obbliga, in particolare:

- a mettere a disposizione della Società le banche dati aggiornate, di qualsiasi natura, finalizzate alla puntuale consultazione anche per via massiva;
- ad inviare alla Società la lista delle posizioni da riscuotere, distinte a seconda del tipo di entrata e della modalità di riscossione, contenenti i dati necessari per effettuare la riscossione delle entrate affidate ai sensi dell'art. 2, nel rispetto dei termini indicati negli allegati tecnici, fermo restando che, laddove venissero trasmessi successivamente, la Società provvederà a lavorarli ugualmente senza tuttavia assumere a proprio carico alcuna responsabilità in ordine ad eventuali decadenze e/o prescrizioni che

dovessero maturare;

- relativamente alle procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società, a mantenerle a proprie spese e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;
- a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche ai regolamenti ed agli altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi o sull'esercizio delle funzioni;
- a mettere a disposizione della Società beni e attrezzature a titolo gratuito, qualora necessari, secondo modalità concordate di volta in volta;
- a consentire, su esplicita richiesta della Società, l'accesso a tutti i documenti relativi al procedimento;
- a girocontare alla Società eventuali pagamenti erroneamente confluiti sul conto corrente dell'Ente ad eccezione degli incassi spontanei relativi alle sanzioni amministrative.

Art. 6

RIVERSAMENTO

6.1 Le entrate riscosse dalla Società ai sensi del presente Contratto sono riversate all'Ente al netto dell'importo di cui all'art. 7 entro il decimo giorno successivo allo scadere della decade d'incasso, salvo maggior termine disposto dall'Ente. Qualora la somma riversata non sia sufficiente a coprire gli importi dovuti alla Società, la parte

residua di detti importi verrà trattenuta in occasione del riversamento successivo

6.2 Si definiscono riscosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società.

Per giorno di riscossione s'intende la data di valuta dell'accredito sui conti della Società. Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile riconciliare l'importo per cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di attribuzione dell'incasso all'Ente ed all'entrata.

Art. 7

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

7.1 Per l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto, l'Ente riconoscerà alla Società le tariffe stabilite dal Comitato d'indirizzo previsto dalla convenzione per la *governance* della Società e vigenti al momento della stipula del contratto (vedi ALLEGATO 2 - TARIFFE APPLICATE DA TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.).

7.2 Il compenso dovuto alla Società verrà corrisposto dall'Ente mediante pagamento della fattura entro trenta giorni dalla data di emissione. In caso di riscossione diretta sui conti correnti della Società, il corrispettivo verrà compensato con le modalità previste all'art. 6 del presente Contratto.

Art. 8

RENDICONTAZIONE

La Società mette a disposizione tempestivamente sul proprio sito web la rendicontazione diversificata in funzione delle singole entrate, con possibilità di distinguere nei riversamenti, tra importo lordo, compensi, IVA, oneri, anticipazioni,

altri importi a debito/credito e riversato netto. Inoltre, vi è la possibilità di visualizzare copia degli avvisi di pagamento, delle relate di notifica ed effettuare il download dei flussi.

Art. 9

SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

9.1 Le notizie relative all'attività oggetto del presente Contratto comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte degli stessi, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Contratto.

9.2 Le parti si impegnano a trattare i dati necessari alla gestione della presente procedura nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, GDPR) e della normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018).

9.3 In relazione al presente Contratto, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che determina le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del GDPR e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento dopo aver verificato che presentino garanzie idonee per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dati nel rispetto del GDPR.

Ai sensi dell'art. 29 del GDPR, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la Sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

9.4 Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, Trentino Riscossioni S.p.A. viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del Titolare, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte di Trentino Riscossioni S.p.A., deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula del presente Contratto, Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento (Regolamento UE 2016/679)" costituente Allegato n. 3 al presente Contratto, per gli adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la durata dello stesso con cui stabilisce in via esemplificativa ma non esaustiva: la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

L'eventuale conservazione dei dati sarà effettuata sino alla scadenza dei termini di legge o, in caso di contenzioso, sino alla definizione dello stesso per legittimo interesse del responsabile nominato ai sensi dell'art. 6 punto c), e) ed f) del GDPR.

Art. 10

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INDIRIZZO

Le funzioni di direttiva, di indirizzo e controllo analogo congiunto sulle attività affidate alla Società sono esercitate dal Comitato di Indirizzo ai sensi della convenzione per la *governance*.

Art. 11

REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La parte che rileva un grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali; trascorso infruttuosamente tale termine il Contratto può essere risolto.

È inoltre causa di risoluzione del presente Contratto l'eventuale recesso da parte dell'Ente dalla convenzione per la *governance* delle Società di sistema.

Art. 12

ONERI FISCALI

L'imposta di bollo relativa al presente Contratto, conservato in originale dalla Società, è ripartita tra le parti nella misura del cinquanta per cento.

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente autonomo contenuto patrimoniale e comunque riguardante prestazioni soggette ad

I.V.A..

Comune di Trento

Trentino Riscossioni S.p.A.

Il Dirigente del Servizio Polizia Locale

Il Presidente

dott. Luca Sattin

Le sottoscrizioni del presente Contratto vengono apposte in forma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

- ALLEGATO 1 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;
- ALLEGATO 2 -TARIFE APPLICATE DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A
- ALLEGATO 3 - ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (REGOLAMENTO UE 2016/679)

Allegato n. 1

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

1. PRINCIPI GENERALI

La Società gestisce le violazioni accertate da personale del Corpo/Servizio di Polizia Locale, dagli ausiliari della sosta e dagli ausiliari del traffico; gestisce altresì, limitatamente alle attività di competenza dell'Ente, le violazioni accertate da altri organi accertatori e per le quali l'Ente stesso risulta beneficiario della sanzione o sia autorità competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

In caso di gestione associata del servizio di Polizia Locale si terrà conto delle disposizioni previste dalle convenzioni che la regolamentano.

La Società fornisce il servizio di hosting e la messa a disposizione dell'applicativo per la gestione delle violazioni amministrative accertate durante la vigenza dei termini di cui all'art. 3 del contratto di servizio. Su richiesta dell'Ente, la Società gestisce anche le violazioni non estinte accertate precedentemente alla data di affidamento del servizio.

In caso di migrazione dei dati verso il gestionale utilizzato dalla Società, o comunque in ogni caso di acquisizione di un database contenente le informazioni da gestire, l'attività è a cura della stessa ed eventuali costi sono a carico dell'Ente, ed in caso di gestione associata l'attribuzione dei costi tra gli Enti aderenti è disciplinata dalle convenzioni che la regolamentano.

2. SEQUENZA PROCEDURALE

La gestione delle violazioni amministrative viene svolta dalla Società con la seguente procedura standard:

2.1. Data entry degli atti di accertamento

2.1.1 L'attività di *data entry* consiste nella trascrizione nel gestionale delle violazioni delle informazioni significative provenienti da documenti cartacei o fotografici, ovvero da loro immagini digitali, nonché nell'importazione di flussi informatici provenienti da apparecchiature di rilevamento o di accertamento. Di norma le violazioni sono accertate con dispositivi e apparecchiature elettroniche di rilevamento delle infrazioni.

2.1.2 L'attività di *data entry* riguarda:

- i flussi informatici delle violazioni;
- gli atti cartacei (da bollettario) di accertamento delle violazioni. In tal caso è compresa la validazione e la digitalizzazione; per validazione delle violazioni si intende l'inserimento nel gestionale delle correzioni eventualmente presenti sulle copie cartacee degli atti di accertamento;
- le comunicazioni ex art. 126 bis del C.d.S.;
- le comunicazioni di estraneità (ad es. comunicazione di noleggio, locazione finanziaria, ecc.).

2.1.3 L'attività di *data entry* viene effettuata:

- per le immagini o gli originali cartacei: entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento. Detto termine si applica anche per la lettura di fotogrammi o filmati provenienti da apparecchiature elettroniche per il rilevamento di infrazioni. Per le apparecchiature elettroniche di rilievo della velocità che non imprimono nel fotogramma i dati relativi alla violazione (es. velomatic) i singoli Comandi possono eventualmente organizzarsi con uno specifico *data entry*, al fine di ottimizzare tempistiche e procedure;
- per il caricamento dei flussi informatici: entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento.

Qualsiasi termine posto a carico della Società decorre dalla data di ricevimento degli atti.

L'invio tardivo, da parte dell'Ente, di quanto previsto nel presente articolo o da ulteriori disposizioni di legge esonera la Società da ogni responsabilità derivante dal mancato buon

fine della relativa procedura.

Per qualsiasi documento cartaceo per il quale si deve effettuare il *data entry* e che sia pervenuto o sia comunque in possesso dell'Ente, l'invio alla Società sarà a cura e a carico dell'Ente stesso.

2.2 Consultazione e acquisizione dei dati contenuti negli archivi D.T. e P.R.A. ed eventuale aggiornamento delle anagrafiche

Per le violazioni per le quali è necessario attivare la procedura di notificazione, qualora i dati del destinatario non siano noti, la Società procede alla consultazione ed all'acquisizione dei dati del proprietario del veicolo dagli archivi del P.R.A. e del D.T.; analoga attività viene svolta per l'acquisizione degli indirizzi PEC o altri eventuali recapiti digitali.

Prima della notificazione la Società provvede, ove necessario, a riscontrare la correttezza delle posizioni anagrafiche effettuando le opportune verifiche presso le Anagrafi Civili convenzionate.

La Società verifica, in caso di passaggi di proprietà correttamente registrati nelle banche dati, che il verbale sia indirizzato al soggetto effettivamente obbligato ex art. 196 del C.d.S. alla data della violazione.

2.3. Stampa e notifica delle violazioni amministrative

2.3.1 La Società stampa e notifica i verbali (prioritariamente tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati). Qualora non sia possibile perfezionare la notificazione per mezzo del sistema postale, la Società procederà alla notificazione tramite Messi comunali, Ufficiali Giudiziari o nelle forme previste dal c.p.c..

2.3.2 La regolazione delle competenze relative alle notificazioni tramite Messi comunali avverrà direttamente tra Enti.

2.3.3 La Società stampa e notifica le ordinanze-ingiunzione; inoltre, stampa e comunica agli interessati le ordinanze di archiviazione. Le spese postali e di notificazione, anche tramite

Messi comunali e Ufficiali Giudiziari, sono a carico dell'Ente. Per procedure complesse o peculiari il Comando può procedere direttamente.

2.3.4 Dei verbali postalizzati, delle ordinanze-ingiunzione e delle ordinanze di archiviazione vengono prodotte le copie conformi digitali.

2.4 Ristampa e rinotifica degli atti inesitati

Qualora la notificazione non sia andata a buon fine, la Società procede alla verifica dei dati e, ove possibile, attiva una nuova procedura di notificazione sulla base delle eventuali nuove risultanze, utilizzando la procedura più opportuna.

2.5 Rendicontazione delle notificazioni

Le informazioni degli avvisi di ricevimento, delle cartoline di avvenuto deposito (CAD), delle cartoline di avvenuta notificazione (CAN), delle relate di notificazione compilate dai Messi comunali e dagli Ufficiali Giudiziari, degli avvisi di avvenuta consegna delle P.E.C. e delle lettere di comunicazione del locatario fatte pervenire dalle società di leasing o locazione, delle comunicazioni ex art. 126 bis del C.d.S, vengono inserite dalla Società nel sistema di gestione delle violazioni.

2.6 Lettura dei fotogrammi delle apparecchiature elettroniche di rilevamento delle infrazioni, senza contestazione immediata

La Società inserisce nel sistema le violazioni accertate mediante apparecchiature di rilevamento delle infrazioni, le relative immagini, redige i verbali con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati e li notifica con modello predefinito recante l'intestazione del Comando. Predisporre altresì i verbali ai fini della sottoscrizione da parte degli accertatori per la successiva notificazione. Se disponibile ed ove consentito dalla legge, la sottoscrizione potrà avvenire mediante firma elettronica, anche qualificata.

2.7 Gestione delle comunicazioni delle decurtazioni punti all'archivio del D.T., sia per anagrafiche italiane che straniere, compresi storni e correzioni

La Società inserisce nel sistema per la gestione delle violazioni le comunicazioni effettuate ai

sensi dell'art. 126 bis del C.d.S.. Provvede inoltre a comunicare all'Anagrafe Nazionale degli

Abilitati alla Guida le decurtazioni punti applicate, entro i termini di legge.

Procede altresì, nei casi specificamente indicati dal Comando o dalla Motorizzazione Civile,

allo storno delle decurtazioni punti erroneamente applicate.

2.8. Predisposizione e invio Avvisi bonari

La Società, per le violazioni non interamente pagate entro i termini di legge e alle scadenze

concordate con il Comando, invia un avviso di prossima attivazione della procedura di

riscossione coattiva (c.d. "Avviso bonario") contenente la distinta di tutte le posizioni aperte.

2.9 Adeguamento delle "tabelle" dei dispositivi

2.9.1 La Società, in accordo con il Comando, aggiorna tempestivamente le tabelle

necessarie al corretto funzionamento dei dispositivi.

2.9.2 L'aggiornamento degli stradari avviene solamente dopo l'invio da parte dell'Ente

dell'elenco contenente esclusivamente le nuove vie. L'elenco deve essere fornito nel formato

Excel (o altro formato a campi delimitati) e contenere tutte le informazioni necessarie.

2.10 Gestione delle violazioni commesse da stranieri

2.10.1 Per violazioni commesse da stranieri si intendono le violazioni commesse da

conducenti di veicoli immatricolati all'estero o che comunque richiedono una notificazione

all'estero.

2.10.2 La Società riscuote le sanzioni relative alle violazioni commesse da stranieri,

avvalendosi di soggetti specializzati operanti all'estero e ne garantisce l'operato.

2.10.3 La Società non attiva la procedura di riscossione all'estero per accertamenti che:

- contengono imprecisioni riguardo la correttezza formale della targa;
- non recano l'esatta indicazione della sigla dello stato di appartenenza;
- non contengono l'esatta indicazione di marca e modello del veicolo;

- siano sospesi dall'Ente.

La Società, anche per il tramite del sistema informativo del Comando, si impegna a darne preventiva comunicazione.

2.11 Altre attività

2.11.1 La Società rende disponibile all'Ente, i dati e le informazioni relative all'accertato e all'incassato delle sanzioni amministrative, ivi compresi residui attivi e passivi ed ogni dato utile ai fini della contabilità armonizzata per la redazione dei documenti di bilancio di competenza dell'Ente.

2.11.2 La Società svolge l'istruttoria per i rimborsi dei pagamenti in eccesso. La Società, di norma, provvede direttamente al rimborso degli importi non ancora riversati all'Ente.

2.11.3 La Società, con cadenza trimestrale o entro il più ampio termine concordato con il Comando, predisporre la lista dei verbali affetti da vizi per la successiva richiesta di archiviazione da inoltrarsi al Commissario del Governo di Trento da parte del Comando.

2.11.4 La Società comunica al Commissario del Governo e al D.T. le segnalazioni previste dal C.d.S..

2.11.5 La Società predisporre la lista delle posizioni da riscuotere al fine di attivare la riscossione coattiva.

2.11.6 La Società mette a disposizione dei cittadini, che hanno ricevuto verbali relativi a sanzioni amministrative, un portale web che permette di visionare atti e fotografie, compilare moduli, presentare istanze, comunicare dati e, se possibile, effettuare pagamenti.

2.11.7 La Società promuove forme di collaborazione con la polizia locale al fine di definire procedure e modulistiche omogenee.

2.12. Avvio e/o differimento delle attività

Il Responsabile del Corpo o Servizio di Polizia Locale, sentita la Società, può disporre con proprio atto la data di avvio di una o più attività tra quelle indicate nel presente allegato

tecnico, ovvero disporre il differimento dell'avvio al verificarsi di determinate condizioni.

2.13 Clausole finali

2.13.1 La Società provvede al servizio di conservazione conformemente alla normativa vigente dei verbali firmati digitalmente e trasmessi a mezzo PEC o tramite altri servizi di notifica digitale certificati.

2.13.2 I pagamenti confluiti sul conto corrente dell'Ente dovranno essere comunicati con cadenza almeno trimestrale decennale ai fini della fatturazione del compenso.

2.13.3 Nei casi di Gestione associata del servizio di Polizia Locale l'Ente può chiedere alla Società che le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative e gli addebiti delle spese anticipate siano riversati all'Ente capofila o ai singoli Comuni secondo quanto disciplinato nelle convenzioni per la gestione associata o per la collaborazione del servizio di Polizia Locale. Eventuali variazioni devono essere effettuate su base annua e comunicate con un preavviso di almeno tre mesi.

2.13.4 La Società deve comunicare tempestivamente eventuali ritardi che abbiano pregiudicato la riscuotibilità del credito, con relative motivazioni.

L'Ente segnala tempestivamente eventuali errori o ritardi imputabili alla Società nella gestione delle pratiche affidate che possano pregiudicare in via definitiva la riscuotibilità delle sanzioni e delle entrate connesse. La Società ha facoltà di presentare osservazioni e/o spiegazioni sulle segnalazioni. In ogni caso, la Società è tenuta a rimborsare l'Ente qualora si verificano alternativamente le seguenti condizioni:

1. gli importi non riscossi superino l'1% dell'importo accertato annualmente secondo i criteri del bilancio armonizzato, con esclusione della riscossione coattiva;

1. le pratiche viziate superino l'1% del totale affidato annualmente alla Società.

L'obbligo di rimborso si applica nella misura eccedente la percentuale di cui al punto 1.

2.13.5 La Società fornisce il supporto formativo necessario per l'utilizzazione dei software e delle dotazioni tecnologiche messe a disposizione dalla medesima.

2.13.6 Quanto non espressamente previsto nel presente allegato rimane a carico dell'ente, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- gestione del contenzioso;
- gestione delle sanzioni accessorie.

2.13.7 Eventuali servizi aggiuntivi verranno definiti e concordati con separato atto integrativo.

Allegato n. 2

TARIFE APPLICATE DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

- al netto dell'iva -

TARIFE APPLICATE DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Le tariffe sono le seguenti, differenziate in base alla fascia in cui si colloca l'importo medio delle violazioni accertate:

| Fascia | Compenso | Importo minimo | Importo massimo |
|--------|----------|----------------|-----------------|
| 1 | 10% | € 0,00 | € 49,99 |
| 2 | 9% | € 50,00 | € 74,99 |
| 3 | 8% | € 75,00 | € 99,99 |
| 4 | 7% | € 100,00 | € 124,99 |
| 5 | 6% | € 125,00 | € 1.000,00 |

In caso di importo incassato annuo superiore ad 1.000.000 di Euro, il compenso non potrà comunque superare il 7%.

Oltre alla tariffa sopra esposta, sono a carico del committente le spese relative al servizio postale e quelle per eventuali visure a pagamento.

Per l'eventuale riscossione spontanea all'estero, in aggiunta a quanto sopra:

- Rimborso di quanto puntualmente fatturato dalla Società specializzata incaricata della riscossione.

In caso di mancata riscossione nulla viene richiesto all'Ente affidatario.

Recupero crediti:

- In caso di mancato recupero, nulla viene richiesto all'Ente affidatario, a meno che non si tratti di discarico determinato da errore da parte dell'Ente: in questo caso saranno addebitate le spese sostenute dalla società specializzata.
- Da un minimo di € 30 + IVA ad un massimo pari all'importo portato a recupero (accordo UNIREC – ADICONSUM 19.2.2010)

TARIFE APPLICATE DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le tariffe sono le seguenti:

- 13% del riscosso se non è richiesto a Trentino Riscossioni di effettuare l'attività di caricamento manuale dei dati (*data-entry*);
- 16% del riscosso se è richiesto a Trentino Riscossioni di effettuare l'attività di *data-entry*.

Oltre alle tariffe sopra esposte, saranno richiesti i rimborsi delle spese postali e delle eventuali visure effettuate nelle banche dati a pagamento sostenute da parte di Trentino Riscossioni.

Allegato n. 3

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 ART. 28)

Il Comune di Trento, con sede legale in Trento, via Belenzani n. 19, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali gestiti con mezzi e finalità da essa determinati, in persona del Sindaco, dott. Franco Ianeselli, suo Legale Rappresentante

e

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. con sede a Trento – Via Jacopo Aconcio, 6 – 38122 Trento (TN) rappresentata dal legale rappresentante _____

PREMESSO CHE

- tra il **Comune di Trento** e **Trentino Riscossioni S.p.A.**, intercorre un rapporto di affidamento di servizi, in forza del contratto sottoscritto tra le Parti in data _____;
- tale rapporto contrattuale implica, necessariamente, il trattamento, da parte di **Trentino Riscossioni S.p.A.**, di dati personali in relazione ad attività di, accertamento, liquidazione e riscossione di cui il Comune di Trento è Titolare del trattamento;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, *"Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare..."*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *"I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento"*;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, *"...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo..."*;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *"Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento"*;
- il **Comune di Trento** ritiene che **Trentino Riscossioni S.p.A.** presenti garanzie sufficienti per risultare idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento,

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con il presente atto il Comune di Trento, in qualità di "Titolare del trattamento" (di seguito, il "Titolare"), designa **Trentino Riscossioni S.p.A.** "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile").

Trentino Riscossioni S.p.A. per ciò che attiene il trattamento di dati personali di cui il Comune di Trento è Titolare, con le precisazioni di seguito esposte:

1. Il Comune di Trento, affidando i compiti e le responsabilità previste dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, dichiara che i dati personali e particolari trasmessi al Responsabile sono:
 - a) appartenenti alle categorie delle persone fisiche;
 - b) esatti e aggiornati;
 - c) adeguati, pertinenti e non eccedenti la finalità della raccolta;
 - d) raccolti e trasmessi al Responsabile in modo lecito.
2. In particolare, i suddetti dati possono essere trattati da Trentino Riscossioni S.p.A. esclusivamente per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto di cui in premessa a cui integralmente si rimanda.
3. Il Titolare si impegna a comunicare ufficialmente al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile o le persone autorizzate al trattamento non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto.
4. In merito al trattamento dei dati suddetti, il Titolare autorizza con il presente atto il Responsabile ad affidare, nell'ambito della propria struttura aziendale sotto la propria responsabilità, l'esecuzione di operazioni di trattamento a personale dipendente o collaboratore formalmente autorizzato. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire alle persone autorizzate al trattamento adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente atto. In particolare, il Responsabile, nel designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento, dovrà prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Verificherà che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa ai trattamenti elettronici (custodia delle parole chiave, conservazione di supporti informatici contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati o relativi a condanne penali e reati) e ai trattamenti cartacei (contenitori con serratura). Sarà inoltre cura del Responsabile vincolare le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

5. Il Responsabile sarà tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali dovrà:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
 - tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il Responsabile dovrà permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro Titolare. Il Responsabile inoltre dovrà permettere al Titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.
6. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente atto, per sé e per le persone autorizzate di cui al punto 4., a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di violazione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, in particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e contro il trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
7. Il Responsabile applicherà le misure di sicurezza, di cui al punto precedente e come riportate all'art. 32 del regolamento UE 2016/679, al fine di garantire:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Il Responsabile dovrà informare tempestivamente il Titolare di eventuali violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33, pt. 2 del Regolamento UE 2016/679 ai fini della notifica della violazione all'autorità di controllo.

9. Il Responsabile dovrà informare e dare esecuzione alle istruzioni scritte del Titolare, anche con riferimento all'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti in ragione del contratto, il Responsabile dovrà informare preventivamente il Titolare.

10. Il Responsabile che intenda ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabili"), deve informare e richiedere espressa autorizzazione al Titolare come stabilito dal paragrafo 2 dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Si stabilisce fin da ora che nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile primario ai sensi della normativa e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.

11. Il Responsabile acconsente ad attività di audit ad opera del Titolare, in particolare mettendogli a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi appositamente incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al contratto in essere e al presente atto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni ottenute a fini di verifica siano utilizzate solo per tale finalità.

12. Il Responsabile, inoltre, laddove ricorrano i requisiti, è chiamato, in base all'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, a tenere un registro di tutte le categorie di attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare del trattamento, contenente tra le altre cose:
- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
 - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
 - c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.
13. Il Responsabile, qualora ricorrano i presupposti dettati dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 ovvero dalle Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati, nominerà un Responsabile per la protezione dei dati (DPO/RPD) che si impegnerà a collaborare con il DPO/RPD del Titolare al fine della corretta applicazione della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati personali.
14. In ipotesi di cambiamenti sulla normativa di Protezione dei dati, il Responsabile si impegna ad adeguare il servizio offerto entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal Titolare.
15. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora egli stesso o per il tramite del proprio personale/collaboratori non abbia adempiuto agli obblighi della normativa in materia di trattamento di dati personali o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.
16. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o al recesso contrattuale, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare che si riserva fin da ora il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

17. Il presente atto di designazione ha efficacia per l'intera durata del contratto in oggetto, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o il servizio non fosse più erogato, anche il presente atto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare. In relazione al presente rapporto contrattuale, il Responsabile potrà trattare i dati utilizzando unicamente account e credenziali dedicati, esclusivamente per finalità di gestione dei servizi citate nelle premesse.

18. Il presente atto avrà durata dal 1° gennaio 2023 fino alla cessazione del contratto di servizio citato in premessa che, come riportato all'art.3 dello stesso, sarà il 31 dicembre 2029.

Trentino Riscossioni S.p.A. si impegna a procedere al trattamento dei dati personali con la diligenza e la correttezza propri di un soggetto dotato della necessaria esperienza, capacità ed affidabilità e si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite e a rispettare tutto quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, non pretendendo per questo alcuno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso ulteriore rispetto a quanto già pattuito con il contratto originariamente sottoscritto.

Comune di Trento
Il Sindaco
Dott. Franco Ianeselli

Trentino Riscossioni S.p.A.
Il Presidente

Le sottoscrizioni al presente documento vengono apposte in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.